

Coronavirus - Nuova ordinanza Regionale del 9 dicembre 2020

Circolare 753 del 11/12/2020 - Ambiente e Sicurezza

Regione Lombardia ha emanato una nuova Ordinanza con ulteriori misure per contenere l'epidemia da Covid-19.

La nuova Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020 ha validità fino al 15 gennaio 2021 ed integra il [DPCM del 3 dicembre](#) per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro in relazione all'epidemia da COVID-19.

Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro

Il datore di lavoro, o il preposto di riferimento, è tenuto a rilevare la temperatura corporea dei dipendenti preventivamente al loro accesso ai luoghi di lavoro. Se la temperatura rilevata è superiore ai 37,5° è vietato l'accesso (o la permanenza) ai luoghi di lavoro.

Nel caso in cui un lavoratore dovesse manifestare sintomi da Covid-19 il datore di lavoro (per via diretta o tramite l'ufficio del personale) comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti stretti individuati al medico competente di cui al Decreto Legislativo n.81/2008, ove nominato.

Il medico competente provvede, a sua volta, ad effettuare verifiche sui contatti stretti e a fare le dovute comunicazioni ad ATS.

Il lavoratore ha, in ogni caso, l'obbligo di comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto (sia che i sintomi dovessero presentarsi durante l'attività che in un secondo momento) nonché il divieto di accedere al luogo di lavoro o mettersi in isolamento qualora dovesse manifestare tali sintomi e informare immediatamente il datore di lavoro o suo preposto. Il lavoratore deve in ogni caso comunicare tempestivamente al proprio medico di medicina generale la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente.

Misure in ordine alle attività formative

Salvo ulteriori disposizioni riportate nel DPCM 3 dicembre 2020 è possibile svolgere i corsi di formazione esclusivamente con modalità a distanza.

Sono tuttavia ammessi i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, come riportato nell'Allegato 9 del DPCM.

È ammesso, inoltre, lo svolgimento in presenza di tirocini curricolari ed extra-curricolari in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Ordinanza Regione Lombardia [Visualizza allegato](#)

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/ambiente-e-sicurezza/circolari/coronavirus-nuova-ordinanza-regionale-del-9-dicembre-2020>